

# NARRAZIONI DEL DIRITTO, MUSICA ED ARTI TRA MODERNITÀ E POSTMODERNITÀ

A partire dall'VIII Convegno Nazionale  
della *Italian Society for Law and Literature* (ISLL)  
Catanzaro, 28 e 29 giugno 2018

*a cura di*

PAOLA CHIARELLA



Edizioni Scientifiche Italiane

CHIARELLA, Paola (*a cura di*)  
Narrazioni del diritto, musica ed arti tra modernità e postmodernità  
Collana del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia  
dell'Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro, Atti, Convegni, Miscellane, 59  
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2020  
pp. 480; 25 cm  
ISBN 978-88-495-4200-4

---

© 2020 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.  
80121 Napoli, via Chiatamone 7

**Internet:** [www.edizioniesi.it](http://www.edizioniesi.it)  
**E-mail:** [info@edizioniesi.it](mailto:info@edizioniesi.it)

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

SARA LAGI

## DANTE NELL'OPERA DEL GIOVANE KELSEN. DIRITTO, POLITICA, LETTERATURA

SOMMARIO: 1. Kelsen interprete di Dante: un tentativo di contestualizzazione. –  
2. Kelsen e la Monarchia universale in Dante.

1. *Kelsen interprete di Dante: un tentativo di contestualizzazione.*  
– Circa un anno fa è apparsa a cura di Pier Giuseppe Monateri la nuova edizione italiana dell'opera giovanile di Hans Kelsen, *Die Staatslehre des Dante Alighieri*, originariamente pubblicata nel 1905 per la rivista *Wiener Studien*<sup>1</sup>.

All'interno della vasta opera kelseniana, programmaticamente tesa – fin dagli *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre* del 1911 – a separare il Diritto dalla Politica, radicalizzando così quel processo di formalizzazione del diritto e del concetto di sovranità che – secondo Hermann Heller<sup>2</sup> – aveva trovato una sua efficace espressione nello Stato di diritto ottocentesco, l'opera su Dante sembra rappresentare un *unicum* sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, l'allora ventitreenne Kelsen si misurava con l'opera letteraria del Fiorentino facendone emergere una precisa visione filosofica, politica e giuridica. In questo modo egli si dimostrava interessato ad una particolare dimensione del pensiero e della ricerca scientifica di cui avrebbe rivendicato anni più tardi l'assoluta indipendenza nei confronti del Diritto<sup>3</sup>.

Come sottolinea Oliver Lepsius, in un suo recente contributo, lo studio su Dante mostrava all'epoca una spiccata attenzione per «jurisprudential questions in a concrete social and political context», che

<sup>1</sup> H. KELSEN, *Lo stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, Milano 2017.

<sup>2</sup> H. HELLER, *La sovranità. Contributo alla teoria del diritto dello Stato e del diritto internazionale* (trad. it.), in ID., *La Sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, a cura di P. Pasquino, Milano 1987.

<sup>3</sup> H. KELSEN, *Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico*, trad. it. a cura di A. Carrino, Napoli 1997.

difficilmente saremmo indotti ad accostare al nome del teorico della *Dottrina pura del diritto*<sup>4</sup>.

Ad uno sguardo d'insieme, *Die Staatslehre des Dante Alighieri* sembrerebbe non avere un rapporto diretto con le successive opere kelseniane. Siamo davvero sicuri di ciò? Senza rischiare di cadere nella trappola concettuale opposta, ossia quella di voler a tutti i costi interpretare e giustificare in termini di assoluta continuità e coerenza la lunga produzione intellettuale del giurista austriaco, vorrei piuttosto provare a leggere il suo studio su Dante sia come espressione di una serie di influssi e sollecitazioni che molto probabilmente provenivano dal suo tempo, sia come uno scritto in cui si possono riscontrare alcune intuizioni e suggestioni che sarebbero state sviluppate successivamente. Vorrei quindi suddividere il mio intervento secondo le due direzioni appena delineate. Comincerò dalla *contestualizzazione* del saggio giovanile di Kelsen: fu Leo Strisower, docente di diritto internazionale e fine erudito, a far conoscere la figura del Poeta a Kelsen che – nonostante le perplessità dello stesso Strisower – decise così di dedicarsi allo studio dell'opera dantesca, in particolare del *De Monarchia*.

*Die Staatslehre des Dante Alighieri*, che venne pubblicata nell'anno in cui Kelsen conseguì il titolo di *Doctor Juris* all'Università di Vienna sotto la guida dello studioso di diritto pubblico e amministrativo Edmund Berntazik, presentava già ad un primo sguardo una struttura ben articolata e una impronta fortemente storica che emergeva ancora più chiaramente, ad esempio, dalla attenzione scrupolosa riservata alla analisi delle fonti<sup>5</sup>.

La parte iniziale era interamente dedicata alla ricostruzione delle «condizioni politiche nel XIII secolo a Firenze, in Italia e sul piano internazionale», mentre la parte centrale del volume presentava un'attenta disamina della concezione dello Stato nel *De Monarchia* e in altre opere letterarie quale la *Divina Commedia* e il *Convivio*. Kelsen discuteva così della «giustificazione e origine dello Stato», del «fine dello Stato» e della «forma dello Stato» nel Poeta fiorentino. L'obiet-

<sup>4</sup> O. LEPSIUS, *Hans Kelsen on Dante Alighieri's political Philosophy*, in *The European Journal of International Law*, voll. 27, no. 4, 2017, p. 1155.

<sup>5</sup> M. CAU, *Hans Kelsen e la teoria dello Stato in Dante*, in *Laboratoire Italien*, 2005, n. 5, pp. 125-150. R.A. METALL, *Hans Kelsen. Leben und Werk*, Wien 1969, p. 16.

tivo dichiarato era di portare alla luce il pensiero filosofico e politico di Dante, la sua concezione di Stato, del rapporto tra «principe e popolo», tra Stato e Chiesa e soprattutto la sua visione di un grande Impero universale, ossia – in una parola sola – la sua ideologia.

Non è mia intenzione discutere la fondatezza scientifica e la obiettività dell'analisi proposta dal giovane Kelsen. Vorrei piuttosto soffermarmi su ciò che egli vedeva o meglio credeva di vedere in Dante e leggere la sua particolare interpretazione del Poeta come espressione di interessi, concetti, spunti di riflessione che, in parte, sarebbero stati oggetto di una successiva rielaborazione. Contestualizzare il Dante di Kelsen significa anzitutto riconoscere l'influenza esercitata sul giovane studioso da parte della cultura giuridica del suo tempo. Ciò emerge, a mio avviso, già dal titolo dell'opera: *Staat-slehre*, dottrina dello Stato appunto. Kelsen riteneva infatti che nell'opera di Dante fosse rintracciabile una vera e propria «concezione di Stato e sovranità». La monarchia universale di cui parlava Dante era da considerarsi, per Kelsen, una «forma di Stato» che doveva «conseguire il grande fine dell'umanità», ossia la realizzazione di una vera «cultura dell'umanità»<sup>6</sup>.

Il giovane studioso si soffermava allora su quelle che, nell'opera dantesca, erano le tre particolari condizioni per la realizzazione di un così grande fine, ossia «la pace, la giustizia e la libertà», quest'ultima intesa prima di tutto come «libertà di giudizio». Esse rappresentavano agli occhi di Kelsen sia una chiara espressione della mentalità medievale, ossia del modo medievale di guardare al mondo e, al contempo, sembravano presupporre una concezione dello Stato quale «Stato di Diritto», in cui non c'era quindi alcun spazio per una autorità priva di limiti<sup>7</sup>.

Secondo questa particolare lettura, Dante avrebbe così attribuito al monarca un potere «altissimo» ma non «illimitato» poiché nel *De Monarchia* – come sottolineava ripetutamente Kelsen – si parlava di «*ufficium monarchiae*» e di «*ufficium deputatum imperatori*». In Dante «il potere dell'Imperatore appare vincolato giuridicamente», poiché «la sua posizione nei confronti del potere statale è un ufficio che sì lo autorizza ma nella stessa misura anche lo obbliga»<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante*, cit., pp. 96-97.

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 100.

<sup>8</sup> *Ivi*, pp. 127-132.

In ciò Kelsen credeva di scorgere quella «concezione germanica che considera la posizione del sovrano come ufficio, che comporta non soltanto diritti ma anche doveri» e che egli, in maniera non poco ardita, identificava col «principio di sovranità popolare»<sup>9</sup>.

Proprio in virtù di tali caratteristiche, la visione dantesca di Stato, di «imperium» e dello stesso rapporto tra «principe e popolo» possedeva, per il giovane studioso, i tratti inequivocabili della «modernità» giuridica e politica<sup>10</sup>.

Nella sua interpretazione del pensiero di Dante, Kelsen sembrava, a mio parere, oscillare tra il convinto tentativo di fare una vera e propria storia dei concetti giuridico-politici e, dall'altro, la tendenza a proiettare sul *De Monarchia* una terminologia e una concettualità che appartenevano al suo di tempo piuttosto che a quello del Fiorentino<sup>11</sup>. Non può infatti non colpire la definizione di Imperatore quale «servitore dello Stato» e ancora di più il termine «Stato di Diritto» che si è soliti associare ad un periodo storico e ben distante da quello dantesco, ossia agli Stati europei ottocenteschi e alla cultura giuridica e politica di matrice liberale, tutta tesa a teorizzare precisi «freni» al potere, per impedire così l'arbitrio<sup>12</sup>.

Altrettanto forzato ed esagerato appare l'uso che Kelsen faceva del concetto di sovranità popolare in merito alla visione dantesca del rapporto «principe e popolo». Kelsen sembrava usare il *De Monarchia* per «retrodatare» la nascita dello Stato moderno al Medioevo, nel quale egli ravvisava una mentalità e una cultura – di cui l'opera letteraria dantesca sarebbe stata in parte una efficace e brillante espressione – fondamentalmente sensibili al tema dei limiti all'autorità del sovrano e quindi anti tiranniche e anti assolutistiche<sup>13</sup>.

Sul piano della storia del pensiero gius-politico, e nell'ottica precedentemente evocata ossia volta alla contestualizzazione del «Dante di Kelsen», la particolare interpretazione (insieme a tutte le sue «forzature») elaborata da quest'ultimo potrebbe essere stata condizio-

<sup>9</sup> *Ivi*, pp. 123-124

<sup>10</sup> *Ivi*, pp. 133-134.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 91

<sup>12</sup> Sul concetto di «Stato di Diritto»: P. COSTA, D. ZOLO (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milano 2002.

<sup>13</sup> M. CAU, *op. cit.*, p. 128.

nata da due elementi. Ritengo che nel saggio del 1905 siano anzitutto ravvisabili gli influssi di uno dei grandi rappresentanti della tarda Scuola storica del Diritto, Otto Von Gierke (1841-1921) e del giuspositivista Georg Jellinek (1851-1911): entrambi comparivano più volte tra le fonti citate da Kelsen. Già a partire da Otto von Gierke si era assistito, in ambito tedesco, ad una vera e propria operazione intellettuale finalizzata «alla trasposizione, nel Medioevo giuridico e politico, di concetti compiutamente elaborati e portati a sistemazione solo dalla Staatslehre ottocentesca, come Stato e sovranità»; tendenza che, come osserva Diego Quaglioni, proseguì nell'Italia degli inizi del '900<sup>14</sup>.

A mio parere, l'eco dell'opera di Gierke emergeva soprattutto laddove Kelsen interpretava la figura dell'Imperatore quale «servitore dello Stato», soggetto di diritti e di doveri, riconducendola ad una concezione giuspolitica profondamente «germanica»<sup>15</sup>. Non dimentichiamoci che fu proprio Von Gierke a difendere la prospettiva germanistica contro quella romanistica propugnata dal suo predecessore Von Savigny<sup>16</sup>. E fu egli a individuare nel Medioevo le radici del *deutsches Recht* cui venivano così riconosciuti caratteri di intrinseca autonomia e originalità rispetto alla tradizione del diritto romano<sup>17</sup>. Accanto al nome di Gierke è opportuno ricordare quello di Jellinek che potrebbe aver egualmente influito su questa sorta di «febbre per la retrodatazione» che sembrava aver contagiato il giovane Kelsen. Nella sua *Allgemeine Staatslehre* del 1900 Jellinek parlava infatti di «Stato medievale» e, in generale, tutta la sua opera bene incarnava la mentalità «stato-centrica», così tipica della cultura giuridica e politica europea del XIX secolo, che attribuiva allo Stato la sovranità per evitare di doverla riconoscere al Popolo o al Re. In questo modo, si pensava di riuscire a proteggersi sia dalla democrazia, che al tempo veniva inevitabilmente associata all'esperimento giacobino, sia dalla monarchia assoluta e quindi dal ritorno dell'antico regime<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma-Bari 2004, p. 17.

<sup>15</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante* cit., p. 124.

<sup>16</sup> Si veda a proposito: M. CARVALE, *Storia del diritto moderno e contemporaneo*, Roma-Bari 2012.

<sup>17</sup> O. VON GIERKE, *Das Deutsche Genossenschaftsrecht*, Berlin, 4 voll., 1868-1913.

<sup>18</sup> Si veda a proposito: M. FIORAVANTI, *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino 1993 e Id., *Costituzione*, Bologna 1998.

Esiste poi un ulteriore elemento da tenere in debita considerazione. Il Kelsen cercava dichiaratamente di ricondurre la *Weltanschauung* del Poeta ad un preciso contesto storico e intellettuale.

Egli dedicava infatti due interi e fitti capitoli alla ricostruzione minuziosa delle «condizioni politiche del XIII secolo», analizzando al contempo le fonti principali alle quali Dante si era riferito: Aristotele, Giovanni da Parigi, San Tommaso D'Aquino, Giordano da Osnabrueck, Egelbert von Admont. Se nel Kelsen "maturo" – quello per intenderci della Dottrina pura del diritto – la dimensione storica, sociale e politica finiva per essere espunta dal Diritto, nel Kelsen giovane essa appariva invece ben viva e presente, non solo perché egli si preoccupava di ricostruire il contesto storico-politico nel quale collocare l'opera dantesca ma anche perché cercava – dimostrando una sensibilità da storico – di individuare le fonti del *De Monarchia* e comprendere il modo in cui il Poeta le aveva adoperate. Attraverso questo procedimento Kelsen ricostruiva e restituiva il legame fecondo tra storia e idee. Un esempio in tal senso era, a mio parere, l'analisi da lui dedicata allo spinoso tema del rapporto tra Stato e Chiesa nel *De Monarchia*. Nella critica che Dante aveva mosso alla dottrina della subordinazione del potere temporale nei confronti di quello spirituale, Kelsen vedeva un carattere di grande modernità, sebbene sottolineasse come il Poeta non fosse riuscito del tutto a distaccarsi dalla cultura del suo tempo che gli aveva così impedito di «esprimere chiaramente la completa e conseguente indipendenza reciproca» tra i due poteri<sup>19</sup>.

In questo procedimento – a ben vedere – si ritrova molto del metodo di indagine utilizzato dagli storici, in particolare del pensiero e delle idee. Con il suo saggio del 1905 Kelsen vestiva così i panni dello storico del pensiero gius-politico. Il punto però è un altro ancora. La spiccata attenzione che egli dimostrava in questo testo per la dimensione storica dei concetti potrebbe essere interpretata non tanto come adesione pienamente consapevole al metodo storico, bensì come una ulteriore e possibile traccia di quell'influsso che figure quali Von Gierke e Jellinek sembravano aver esercitato su di lui. In Gierke era indubbia l'attenzione per l'elemento storico; egli era prima di tutto uno storico del diritto che proprio nella sto-

<sup>19</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante* cit., pp. 140-143.



ria del suo paese individuava le radici profonde del principio, per lui genuinamente tedesco, di «associazione» (Genossenschaft). Lo stesso Jellinek possedeva una notevole sensibilità per la dimensione storica dei concetti giuridici e delle istituzioni che peraltro emergeva chiaramente e con grande forza dalla sua *Die Erklärungen der Menschen und Bürgerrechte* del 1895, in cui le Dichiarazioni dei diritti americane e quella francese erano lette come parte integrante di un vero e proprio processo di «autolimitazione» che, a suo giudizio, lo Stato compiva nella storia a favore della società civile<sup>20</sup>.

Alla luce di queste osservazioni il carattere fortemente storico della *Staatslehre des Dante Alighieri* appare quindi un po' meno «elittico» e altresì espressione di influssi culturali che molto probabilmente si andarono ad esercitare su Kelsen e a sedimentare nella sua opera giovanile. Tuttavia, nel saggio del 1905, sono già presenti alcuni aspetti e alcune suggestioni che, sotto forma diversa e ampiamente rielaborate, sarebbero tornate ad emergere più tardi, nelle opere «mature». In tal senso, vorrei soffermarmi sull'ultimo capitolo della *Staatslehre des Dante Alighieri*, dedicato all'ideale dantesco di Monarchia universale.

2. *Kelsen e la Monarchia universale in Dante.* – Nel 1920 Kelsen pubblicò *Das Problem der Souveränität* in cui delineava una teoria «monistica» del diritto, ossia affermava l'esistenza di un «unico ordinamento giuridico», quello internazionale, che doveva includere tutti gli altri ordinamenti e che quindi possedeva il carattere di «universalità ed esclusività»<sup>21</sup>. Ci viene giustamente ricordato come dietro a questa riflessione fosse presente l'ombra lunga del cosmopolitismo razionalistico<sup>22</sup>. Influenzato dalla scuola neokantiana di Margburgo Kelsen riteneva che la dimensione giuridica, afferente al «Dover Essere», presupponesse «una idea logica di unità» che, a sua volta, era da considerarsi oggettivamente scientifica<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> G. JELLINEK, *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del Cittadino*, trad. it., a cura di G. Bongiovanni, Roma-Bari 2002.

<sup>21</sup> H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale: contributo per una dottrina pura del diritto*, trad. it., a cura di A. Carrino, Milano 1989.

<sup>22</sup> Si veda in merito D. ZOLO, *I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico*, Roma 2001 e ID., *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, Milano 2002.

<sup>23</sup> D. ZOLO, *La pace internazionale attraverso il diritto internazionale*, «Jura gen-

Molti anni più tardi il giurista sarebbe tornato nuovamente a misurarsi con questi temi in un saggio, *Peace through Law* (1944) in cui il primato del diritto internazionale sarebbe assunto alla premessa fondamentale per la costruzione di una comunità internazionale, capace di garantire la pace. Il monismo giuridico diventava così, nella prospettiva kelseniana, la condizione stessa di pensabilità di una «civitas maxima»<sup>24</sup>.

Sulle radici teoriche della concezione kelseniana del diritto internazionale si è scritto molto. È stata sottolineata l'influenza non solo di Hermann Cohen e della Scuola di Margburgo ma, in senso lato, di quella grande tradizione razionalistica e illuministica incarnata in particolare da Immanuel Kant e da Christian Wolff<sup>25</sup>. Del resto, è sufficiente dare una veloce lettura alla Introduzione di *Peace Through Law* per accorgersi dell'impressione profonda che il progetto kantiano per la *Pace perpetua* esercitò su Kelsen<sup>26</sup>.

Tuttavia, vorrei tornare a volgere lo sguardo proprio al saggio del 1905 perché, a mio giudizio, l'attenzione con cui il giovane studioso affrontava il tema della Monarchia universale lascia intuire e intravedere una visione intellettuale più profonda, che avrebbe trovato sviluppo successivamente proprio nella elaborazione del monismo giuridico e del primato del diritto internazionale.

Il cuore per così dire ideologico del *De Monarchia* era, secondo Kelsen, il concetto di Monarchia universale, di cui veniva analizzata «l'origine storica». Egli sottolineava così sia l'influsso della cultura cristiana, sia di quella romana, mostrando come l'Impero romano germanico, che esisteva ai tempi di Dante, venisse considerato nel Medioevo quale naturale prosecuzione dell'Impero romano<sup>27</sup>.

Secondo Kelsen, il Poeta fiorentino si inseriva alla perfezione nel solco di questa tradizione di pensiero poiché anch'egli era profondamente convinto di tale perfetta continuità. Tuttavia, osservava il giovane studioso, la concezione dantesca di Monarchia universale posse-

tium», reperibile online al seguente indirizzo: <http://www.juragentium.org/topics/thil/it/kelsen.htm>. 2007, p. 1. Consultato in data 28/5/2018.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> *Ibidem*. Fu proprio Wolff a introdurre per la prima volta nel linguaggio filosofico il termine «monismo».

<sup>26</sup> H. KELSEN, *La pace attraverso il diritto*, trad. it., a cura di L. Ciaurro, Torino 2006.

<sup>27</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante*, cit., p. 160 ss.

deva alcune interessanti specificità. Così come veniva immaginata da Dante, essa doveva governare sul «genus humanum», ossia sulla umanità intera. Kelsen si soffermava molto su quest'ultimo aspetto che, a suo giudizio, era esemplificativo della *Weltaschauung* politica del Poeta. Quest'ultimo avrebbe infatti preferito riferirsi ad un generico «genere umano» per evitare di affrontare la spinosa questione del rapporto tra la Monarchia universale, che doveva essere cristiana, con le popolazioni pagane e quindi, più generalmente, per non dover assumere una posizione troppo netta in merito al rapporto tra Imperatore e Papa circa il compito di diffondere e difendere la fede<sup>28</sup>.

Kelsen prendeva allora in considerazione l'analisi dantesca del rapporto tra la Monarchia universale e i regni ad essa sottoposti. Ai principi sarebbe stata riconosciuta la «regolamentazione degli affari locali e di importanza per i “singoli paesi” ma “per tutti gli affari comuni” [...] la legislazione rimane esclusivamente riservata al monarca universale»<sup>29</sup>. A quest'ultimo, sottolineava Kelsen, veniva inoltre attribuito il «supremo potere giurisdizionale», che comportava anche il potere di dirimere, ad esempio, eventuali controversie tra i singoli principi<sup>30</sup>. Nel *De Monarchia* sembrava così profilarsi, secondo Kelsen, una sorta di «delimitazione di competenze che si trova decisamente a favore dello Stato universale», poiché i poteri e i compiti dei singoli principi presupponevano una «suprema direzione dell'Imperatore», il cui ruolo e la cui posizione dovevano però essere interpretati – scriveva Kelsen – come un «ufficio» proprio del «potere statale», che risultava quindi «unitario» e in quanto tale anche «indivisibile e inalienabile»<sup>31</sup>.

Kelsen deduceva quindi che nella concezione del Poeta fiorentino – al contrario, ad esempio, di quella elaborata dai pubblicisti franco-guelfi che rivendicavano «l'indipendenza della Francia dall'Imperium» – «il diritto dell'Imperium» fosse «imprescrittibile». In tal senso, a suo giudizio, Dante non avrebbe fatto altro che riproporre la «definizione aristotelica dello Stato, generalmente diffusa nel Medioevo, come la suprema, la più perfetta consociazione»<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> *Ivi*, pp. 163-166.

<sup>29</sup> *Ivi*, pp. 166-167.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 166.

<sup>31</sup> *Ivi*, pp. 133-134.

<sup>32</sup> *Ivi*, pp. 168-169.

Al di là della interpretazione kelseniana del *De Monarchia* in chiave quasi «proto-federale» e della immagine dell'Imperatore quale supremo arbitro, a sua volta vagamente evocativa di modernissime esigenze di una autorità internazionale capace di risolvere controversie tra singoli Stati, l'aspetto per me più significativo è l'insistenza con cui il giovane studioso ribadiva il carattere intrinsecamente unitario dello Stato dantesco<sup>33</sup>.

Influenzato dalla cultura del suo tempo, Dante avrebbe manifestato, secondo Kelsen, il profondo bisogno di trovare un «principio di unità» che, in politica, sarebbe stato incarnato dalla Monarchia universale. L'evidente attenzione per questo particolare aspetto della concezione dantesca, la lettura di quest'ultima in chiave, per così dire, «monistica», potrebbe diventare meglio comprensibile – in una prospettiva di contestualizzazione – se rammentassimo da quale particolarissimo mondo il giovane proveniva e in quale realtà si stava formando come giurista e teorico del diritto.

Agli inizi del '900 egli era suddito dell'Impero austro-ungarico, una realtà etnicamente e linguisticamente composita, governata dalla Casa d'Austria e dall'Imperatore che era al contempo anche Re d'Ungheria. Kelsen viveva quindi in un Impero che, pur non avendo alcuna pretesa «universalistica» à la Dante, incarnava storicamente uno dei più grandi problemi della storia del pensiero giuridico europeo e occidentale, ossia il rapporto tra unità politica e diversità nazional-linguistica. Sappiamo tutti in quale modo crollò l'Impero austro-ungarico e a quale destino andarono incontro i vari e ambiziosi progetti, teorizzati tra '800 e '900<sup>34</sup>, di creare nel cuore dell'Europa uno Stato sovranazionale solido. Tuttavia, Kelsen – lettore e studioso di Dante – aveva dinanzi ai propri occhi proprio la particolare situazione asburgica, plurale e multietnica.

Questo potrebbe spiegare perché, ad un certo punto, egli rimproverasse a Dante di ignorare il problema della diversità nazionale e linguistica, e quindi di non comprendere quanto fosse concretamente difficile dare vita «ad una signoria universale livellante e appianante tutto»<sup>35</sup>.

<sup>33</sup> *Ivi*, pp. 166-167.

<sup>34</sup> Su questo aspetto mi permetto di rinviare a S. LAGI, *Adolf Fischhof e Karl Renner: la questione nazionale asburgica (1869-1917)*, Firenze 2011.

<sup>35</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante*, cit., pp. 169-170.

In tal senso, Dante finiva per apparire a Kelsen una sorta di «reazionario» perché sarebbe stato incapace di comprendere che, proprio nella sua epoca, stava cominciando a fiorire, sebbene timidamente, l'«idea nazionale». Ancora una volta, a mio parere, Kelsen compiva una vera e propria opera di retrodatazione: egli proiettava nel Medioevo un concetto che, nella sua pienezza e concretezza storica, politica ed ideologica, avrebbe preso compiutamente forma soltanto molti secoli più tardi<sup>36</sup>.

Al contempo, nel bisogno dantesco di «unità» – che veniva incarnato politicamente dal principio della «unitarietà del potere statale [...] indivisibile e inalienabile», di cui l'Imperatore doveva essere considerato «supremo organo entro i limiti stabiliti dal diritto» – Kelsen scorgeva «i segni essenziali dello Stato moderno» e quindi una «grande modernità»<sup>37</sup>.

Nel carattere monistico della concezione dantesca il giovane studioso riconosceva quindi un aspetto «reazionario», relativamente alla questione delle identità nazionali, e uno, ben più importante, squisitamente moderno, che invece concerneva le origini stesse della statualità. Dal saggio del 1905 emergevano così la curiosità e l'indubbia attrazione intellettuale per quel «principium unitatis» che, in forma differente e in un ambito differente di speculazione – non più storico-giuridica bensì filosofico-giuridica – Kelsen avrebbe successivamente sviluppato nelle sue opere di teoria del Diritto e dello Stato.

Eppure, molto anni più tardi, proprio il Kelsen teorico del primato del diritto internazionale e sostenitore di una grande comunità internazionale pacifica e sovraordinata rispetto ai singoli stati, avrebbe dimostrato quella stessa scarsissima attenzione verso la questione della diversità nazionale che egli aveva altresì rimproverato al Fiorentino. Una disattenzione che è stata più volte oggetto di critiche (peraltro condivisibili) e che riflette le radici profondamente razionalistiche della visione cosmopolitica e pacifista kelseniana. Varrebbe allora la pena chiedersi – richiamandosi proprio al rilievo critico mosso da Kelsen a Dante – se tale disattenzione possa essere considerata oggi espressione di una mentalità progressista o «reazionaria».

<sup>36</sup> Si veda S. MASTELLONE, *Storia del pensiero politico europeo, dal XIX al XX secolo*, Torino 1989.

<sup>37</sup> H. KELSEN, *Lo Stato in Dante*, cit., p. 170.

In estrema sintesi, ritengo che *Die Staatslehre des Dante Alighieri* sia un esempio dell'intreccio fecondo tra diritto e letteratura in un duplice senso: anzitutto, perché le opere poetiche e letterarie del Poeta venivano lette e interpretate alla luce di una esigenza ben particolare, quella di delineare l'ideologia giuridica e politica dantesca. Inoltre, l'opera giovanile di Kelsen rappresenta uno strumento prezioso e interessante (se debitamente contestualizzato) per ricostruire gli inizi della sua produzione intellettuale e scientifica. In tal senso, ho cercato di mettere in luce alcuni aspetti di originalità e unicità di tali esordi che, a mio giudizio, consistono essenzialmente nell'uso di un particolare metodo di indagine, quello della storia delle idee gius-politiche e nel tema del monismo, quale elemento di continuità tra il saggio del 1905 e le opere successive.

Penso infatti che alcune delle radici più profonde e più personali della concezione giuridica di Kelsen, con la sua estrema esigenza di unità, possano essere in parte individuate in *Die Staatslehre des Dante Alighieri*, in cui, in maniera articolata, il giovane studioso sottolineava con grande forza proprio il carattere monistico della visione dantesca. Facendo ciò, egli compiva una operazione interpretativa che conteneva alcune (interessanti) «forzature», a loro volta riconducibili ad una particolare cultura giuridica.

Al contempo proprio tale operazione rifletteva già chiaramente l'esigenza del giovane studioso di *pensare* in termini monistici. Insomma, oltre alla Scuola neokantiana di Marburgo e alla lezione di Cohen, che in maniera peraltro corretta sono sempre stati indicati come punti di riferimento essenziali per comprendere il monismo giuridico kelseniano, varrebbe la pena soffermarsi con maggiore attenzione su Kelsen studioso e lettore di Dante.